

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 632-2328-A

## PROPOSTA DI LEGGE

**n. 632**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ENRICO COSTA, MATONE**

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento

*Presentata il 24 novembre 2022*

E

## PROPOSTA DI LEGGE

**n. 2328**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATONE, MOLINARI, ANDREUZZA, BOF, CECCHETTI, GIAGONI, IEZZI,  
LOIZZO, OTTAVIANI, PIERRO, ZOFFILI**

Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete *internet* nei casi di proscioglimento o di archiviazione dei procedimenti penali nonché introduzione dell'articolo 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la pubblicità delle sentenze di proscioglimento

*Presentata il 27 marzo 2025*

(Relatore: **Enrico COSTA**)

**NOTA:** La II Commissione permanente (Giustizia), il 7 maggio 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 632. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 2328 si veda il relativo stampato.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 632, recante « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento », adottata quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge n. 2328 Matone;

rilevato che:

la proposta di legge, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Giustizia, si compone di un unico articolo ed è volta a introdurre il nuovo articolo 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la pubblicazione, sui mezzi di comunicazione, su richiesta dell'interessato, delle sentenze di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere ovvero del provvedimento di archiviazione;

in particolare, la norma prevede che, su richiesta della persona nei cui confronti sia stato pronunciato uno dei suddetti provvedimenti, il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione – testata giornalistica, radiofonica, televisiva o *online* – che ha dato notizia del relativo procedimento penale ovvero di atti o provvedimenti del medesimo procedimento, è tenuto a dare pubblicità alla notizia, senza oneri per l'interessato, dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale;

la norma prevede altresì che, qualora il direttore o il responsabile non dovesse adempiere al predetto obbligo di pubblicazione, l'interessato può rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto a decidere entro cinque giorni e, all'esito del relativo procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia « ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla quale è ascrivibile, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale – da ultimo, sentenza n. 69 del 2024 – la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 632 e abb., recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, nel testo elaborato dalla Commissione Giustizia e trasmesso per l'acquisizione dei pareri;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

## TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 632

## Art. 1.

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 144-bis è inserito il seguente:

« Art. 144-ter. — (*Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante*) — 1. Su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o *online* che abbia dato notizia **dell'avvio** del relativo procedimento penale o di **dichiarazioni, informazioni o** atti oggetto del procedimento stesso, è tenuto a dare **immediata** pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale **o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento.**

2. L'interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o *online* a quanto previsto dal comma 1, può rivolgere una segnalazione al Garante il quale, nelle quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell'articolo 144 ».

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. *Identico:*

« Art. 144-ter. — (*Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante*) — 1. Su richiesta **della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione**, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o *online* che **ha** dato notizia del relativo procedimento penale o di atti **o provvedimenti relativi al medesimo** procedimento è tenuto a dare pubblicità, **senza oneri per l'interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo** procedimento penale.

2. L'interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o **del** responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o *online* a quanto previsto dal comma 1, può rivolgere una segnalazione al Garante. **Il Garante decide nei cinque giorni successivi e, all'esito di tale procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l'indagato o l'imputato ».**

